

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008032)

D.g.r. 11 giugno 2009 - n. 8/9590

(4.6.1)

Procedure amministrative relative all'installazione degli impianti e all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti (art. 3, comma 2, l.r. n. 24/2004)**LA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 83-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133 che al comma 17 dispone il divieto di introdurre vincoli con finalità commerciali relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella medesima area, attività di servizi integrativi;

Vista la l.r. 7 agosto 2008 n. 25 che ha modificato la l.r. 5 ottobre 2004, n. 24 «Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti»;

Vista la d.c.r. n. VIII/834 del 12 maggio 2009 «Programma di qualificazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti, in attuazione dell'art. 3 comma 1 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24»;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 della l.r. n. 24/2004 in base al quale la Giunta regionale approva i provvedimenti relativi alle procedure per la realizzazione dei nuovi impianti e per le modifiche degli impianti esistenti, per i collaudi degli impianti, per il rilascio del parere vincolante di conformità alla disposizione regionale sulle istanze di realizzazione di nuovi impianti stradali ed autostradali, comprese le modifiche relative ai soli impianti gpl, metano, idrogeno e miscele metano-idrogeno;

Ritenuto pertanto opportuno approvare le procedure amministrative relative all'installazione degli impianti e all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui alla l.r. n. 24/2004 e al Programma citato;

Sentita, in merito alle procedure sopra indicate, la Consulta Carburanti di cui all'art. 18 della l.r. n. 24/2004;

su proposta dell'Assessore al Commercio, Fiere e Mercati;
ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare le procedure amministrative relative all'installazione degli impianti e all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti, in attuazione dell'art. 3 comma 2 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24, di cui all'allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di revocare la d.g.r. 11 febbraio 2005 n. 7/20635 «Procedure amministrative relative all'installazione degli impianti e all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti, in attuazione dell'art. 3 comma 2 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A

PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI E ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2 DELLA L.R. 5 OTTOBRE 2004 N. 24

Art. 1. Oggetto

1.1 Il presente provvedimento, in attuazione dell'articolo 3, comma 2 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 «Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti» disciplina le procedure amministrative relative all'installazione e alle modifiche degli impianti ad uso pubblico, privato, degli impianti autostradali, e di quelli per natanti ed aeromobili, le procedure relative al collaudo degli impianti, nonché il rilascio, da parte della Regione, del parere vincolante di conformità, come previsto dall'articolo 1, comma 3 della legge regionale succitata.

Art. 2. Richiesta di autorizzazione per l'installazione su rete stradale ordinaria dei nuovi impianti ad uso pubblico di distribuzione di benzine, gasoli, GPL, metano, idrogeno e miscele metano-idrogeno

2.1 Le competenze per le funzioni amministrative di cui all'art.

5 comma 1 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 sono esercitate dal comune, avvalendosi dello Sportello Unico se istituito, nel rispetto delle norme vigenti e di quanto previsto nel presente provvedimento. In mancanza dello Sportello Unico l'istanza dovrà essere trasmessa al Sindaco del Comune e le funzioni verranno esercitate dal Comune competente del rilascio dell'autorizzazione.

2.2 La richiesta di autorizzazione per l'installazione sulla rete stradale ordinaria di nuovi impianti ad uso pubblico di distribuzione di benzine, gasoli, GPL, metano, idrogeno e miscele metano-idrogeno deve indicare:

a. con dichiarazione sostitutiva o autocertificazione, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, le generalità, il domicilio, il codice fiscale del richiedente e, nel caso di società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;

b. la località in cui si intende installare l'impianto, indicando la via e il numero civico o la progressiva chilometrica e la direzione di marcia;

c. dettagliata composizione del nuovo impianto;

d. autocertificazione sul possesso dei requisiti previsti all'art. 13 della legge regionale n. 24 del 5 ottobre 2004.

L'istanza deve essere sottoscritta dal titolare e dal tecnico che ha realizzato il progetto; copia di detta istanza, con esclusione degli allegati, è contestualmente trasmessa agli uffici regionali.

2.3 La richiesta di autorizzazione per l'installazione sulla rete stradale ordinaria di nuovi impianti di distribuzione e di modifica di benzine, gasoli, GPL, metano, idrogeno e miscele metano-idrogeno segue la procedura della conferenza di servizi come previsto dall'art. 7 comma 1-bis legge regionale 5 ottobre 2004 n. 24 e dal successivo articolo 9 del presente provvedimento.

Art. 3. Allegati alla richiesta di autorizzazione per l'installazione dei nuovi impianti ad uso pubblico di distribuzione di benzine, gasoli, GPL, metano, idrogeno e miscele metano-idrogeno

3.1 Alla richiesta di autorizzazione per l'installazione dei nuovi impianti di distribuzione di benzine, gasoli, GPL, metano, idrogeno e miscele-idrogeno per autotrazione devono essere allegati, di norma in 5 (cinque) copie, i seguenti documenti:

a) perizia giurata, redatta da tecnico competente contenente le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle norme regionali di indirizzo programmatico, alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, alle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, di tutela dei beni storici e artistici ed attestante inoltre il rispetto delle caratteristiche delle aree, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 ottobre 2004 n. 24;

b) certificazione comprovante la disponibilità dell'area. Nel caso in cui l'area interessata alla realizzazione del nuovo impianto sia pubblica, si deve altresì allegare attestazione del Comune interessato che confermi l'avvenuta assegnazione dell'area attraverso indicazione di gara pubblica;

c) disegni planimetrici dell'impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto con l'evidenziazione della segnaletica prevista;

d) ricevuta dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui all'articolo 2 del d.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998;

e) copia dell'avvenuta presentazione di richiesta di allaccio alla rete di fornitura del gas metano, ove l'istanza riguardi il prodotto metano;

f) copia di avvenuta presentazione di richiesta di allaccio alla rete elettrica, ove l'istanza riguardi il prodotto metano.

Art. 4. Allegati alla richiesta di autorizzazione di cui all'art. 2 da realizzarsi in fregio a strade statali o provinciali

4.1 Nel caso la richiesta di autorizzazione per l'installazione dei nuovi impianti ad uso pubblico di distribuzione di benzine, gasoli, GPL, metano, idrogeno e miscele metano-idrogeno sia relativa ad impianti da realizzarsi in fregio a strade statali o provinciali, l'interessato dovrà provvedere ad inoltrare all'ente proprietario della strada, evidenziando che trattasi di nuovo impianto, copia della domanda di cui all'art. 2 recante il timbro di ricevuta del Comune e corredata dalla documentazione di cui all'art. 3, nonché della seguente ulteriore documentazione:

a) rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:5000 della zona interessata all'impianto;

b) rilievo in scala 1:2000 dello stato di fatto in cui siano evi-

denziati, entro i limiti di 700 metri a cavallo dell'impianto per la viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro corsie, incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie, piazzole di sosta, fermate di autolinee ed il posizionamento della segnaletica verticale ed orizzontale;

c) rilievo come alla precedente lettera b), con inserito lo stato di progetto;

d) planimetria in scala 1:200 con tabella di calcolo ove sia evidenziata l'eventuale superficie del terreno demaniale oggetto di occupazione.

Art. 5. Integrazione della documentazione della richiesta di autorizzazione

5.1 Nel caso in cui il Comune ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della richiesta di autorizzazione, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente, con invito a provvedere entro il termine di 30 giorni, dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di cui all'art. 7 comma 4 della legge regionale 5 ottobre 2004 n. 24, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione competente, degli elementi richiesti. In caso di mancata integrazione, il Comune opererà una decisione in base alla documentazione in atti.

5.2 Il termine previsto dall'art. 7 comma 4 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 non sarà più interrotto da eventuali successive richieste di ulteriori elementi integrativi.

Art. 6. Richiesta di autorizzazione per le modifiche agli impianti ad uso pubblico di distribuzione carburanti previste dall'articolo 8, comma 3, della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24

6.1 Possono essere modificati gli impianti che rispettano i requisiti previsti dal capitolo 3, paragrafo 3.9 dell'All. A alla d.c.r. VIII/834 del 12 maggio 2009 «Programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti».

6.2 La richiesta di autorizzazione concernente le modifiche di cui all'art. 8, comma 3 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 è presentata, di norma in 5 (cinque) copie, a cura dell'interessato secondo quanto previsto dal comma 2.1 del presente provvedimento e deve contenere:

a) le generalità, il domicilio, il codice fiscale del richiedente e, nel caso di società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;

b) dettagliata composizione dell'impianto da modificare;

c) copia dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai fini dell'art. 2 del d.P.R. n. 37 del 21 gennaio 1998;

d) disegni planimetrici timbrati e firmati dal responsabile tecnico del progetto, evidenzianti le modifiche richieste;

6.3 Il Comune rilascia l'autorizzazione alle modifiche ai sensi dell'art. 8 comma 3 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 previa verifica di incompatibilità come previsto dal capitolo 3 paragrafo 3.9 dell'All. A alla d.c.r. VIII/834 del 12 maggio 2009 «Programma di qualificazione e ammodernamento della rete distributiva carburanti». Se accertata da parte del Comune incompatibilità si procederà secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente provvedimento.

6.4 Copia della domanda, con timbro e data di ricevimento o dell'avviso di ricevimento da parte del Comune, è contestualmente trasmessa, senza allegati, a cura dell'interessato, alla Regione.

6.5 La richiesta di autorizzazione del presente articolo segue la procedura della Conferenza di servizi di cui all'art. 7 comma 1-bis l.r. 24/2004 e dall'art. 9 del presente provvedimento.

Art. 7. Richieste di modifiche agli impianti di distribuzione carburanti non soggette ad autorizzazione

7.1 Le modifiche degli impianti non soggette ad autorizzazione sono disciplinate dall'articolo 8, commi 1 e 2 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24.

Art. 8. Premialità volumetriche, agevolazioni e deroghe di tipo urbanistico di cui all'art. 6 comma 4bis della l.r. 24/04

8.1 I comuni, in sede di predisposizione del piano di governo del territorio, individuano specifiche premialità volumetriche o deroghe di tipo urbanistico a favore di impianti, ad uso pubblico, di distribuzione di carburanti per autotrazione già in esercizio che aggiungano le seguenti tipologie di servizi:

a) carburanti a basso impatto ambientale o, per impianti siti in aree urbane di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, colonnine per alimentazione di veicoli elettrici;

b) servizi accessori all'utente, con particolare riguardo a somministrazione di alimenti e bevande, manutenzione veicoli e officina;

c) alimentazione energetica dell'impianto tramite sistemi che utilizzino fonti di energia rinnovabile, quali gli impianti fotovoltaici.

8.2 Nell'attuazione di quanto previsto al comma 1, sono applicati gli indicatori di premialità individuati dalla Giunta regionale al comma 3, qualora il Comune non li preveda specificatamente nel proprio strumento di programmazione urbanistica.

8.3 Fatti salvi i limiti massimi stabiliti dalle norme urbanistiche generali, gli indici volumetrici ordinariamente previsti, sono incrementabili, in ragione delle seguenti fattispecie fra loro cumulabili fino al limite massimo del 50%:

a) installazione di distributori di gas metano per autotrazione (+ 50%);

b) installazione di distributori di GPL per autotrazione (30%);

c) realizzazione di parcheggi ad uso pubblico nel centro abitato, fino al raggiungimento dello standard richiesto per gli impianti di uguali dimensioni e caratteristiche secondo l'attuale normativa;

d) adozione di misure ed impianti di risparmio energetico (10% qualora si assicurino almeno il 50% del fabbisogno energetico attraverso fonti di energia rinnovabile; 20% qualora si assicurino almeno l'80% del fabbisogno); nel computo del fabbisogno energetico non dev'essere calcolato l'apporto energetico richiesto dai sistemi di pompaggio o compressione dei carburanti;

e) installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici in comuni con almeno 10.000 abitanti (15% per ogni colonnina a doppia erogazione);

f) realizzazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande (15%);

g) realizzazione di officina per gli auto e i moto-veicoli (15% se priva di attrezzature per l'installazione e l'assistenza per impianti a metano o GPL; 30% se dotata di attrezzature per l'installazione e l'assistenza per impianti a metano o GPL);

h) realizzazione di almeno 2 piazzole attrezzate, collegate alle reti idriche, elettriche e fognarie, per lo stazionamento temporaneo di camper e roulotte (30%);

i) realizzazione di un impianto di video-sorveglianza collegato con la centrale operativa delle Forze dell'Ordine (5%).

8.4 Nel calcolo degli indici di edificabilità sono esclusi le superfici e i volumi destinati al ricovero del gestore, comprendenti locali spogliatoio e servizio igienico ad uso esclusivo, nella misura massima di 15 mq di slp.

Art. 9. Conferenza di servizi per impianti di distribuzione carburanti per autotrazione, ad uso pubblico

9.1 La procedura per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'installazione di nuovi impianti pubblici è quella prevista dall'art. 7 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24.

9.2 Oltre alla partecipazione dei rappresentanti previsti dalla sopracitata legge, devono essere convocati:

1. un rappresentante della Amministrazione per la tutela dei beni storici e artistici se l'area è sottoposta alla tutela dei beni storici ed artistici;

2. un rappresentante dell'ente parco se l'area su cui si realizza l'impianto è classificata come parco;

3. un rappresentante del Comune che verifichi la conformità agli strumenti urbanistici del progetto presentato.

9.3 L'amministrazione procedente provvede, nel caso in cui l'area interessata all'apertura del nuovo impianto sia sottoposta a vincolo paesaggistico, agli adempimenti di cui alla l.r. 11 marzo 2005 n. 12.

9.4 Alle sedute della conferenza di servizi è invitato a partecipare il richiedente o, in sua vece, il progettista dell'impianto, al fine di fornire alle amministrazioni partecipanti i chiarimenti che riterranno necessari o opportuni.

9.5 I lavori della conferenza di servizi devono esaurirsi nel termine di sessanta giorni dalla convocazione.

9.6 Le amministrazioni convocate partecipano alla conferenza attraverso un unico rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà della propria amministrazione. Può essere richiesto, dalle amministrazioni convocate, uno slittamento della prima seduta non superiore a dieci giorni.

9.7 Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, alorché la stessa non abbia espresso, in sede di conferenza attraverso il proprio rappresentante, ovvero qualora non vi abbia partecipato, nei 30 giorni successivi alla conclusione della stessa, il proprio motivato dissenso al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 14-ter della l. 7 agosto 1990 n. 241. È fatta eccezione per il parere del Comando provinciale dei vigili del fuoco che deve essere obbligatoriamente espresso ai sensi dell'art. 7 comma 3 legge regionale 5 ottobre 2004 n. 24.

9.8 In caso di motivato dissenso di una delle amministrazioni di cui al precedente comma 2, la richiesta di autorizzazione è rigettata.

9.9 Decorsi 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego, ai sensi dell'art. 7, comma 4, legge regionale 5 ottobre 2004 n. 24.

9.10 Il Sindaco può, sussistendo ragioni di pubblico interesse, annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune.

Art. 10. Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione (Subingresso)

10.1 Il Comune entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di trasferimento di titolarità dell'autorizzazione di cui all'articolo 16 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 procede alla reintestazione dell'autorizzazione petrolifera nei confronti del subentrante. Decorso inutilmente tale termine la richiesta di subingresso si intende assentita.

Art. 11. Elementi della richiesta di concessione per l'installazione di nuovi impianti autostradali

11.1 La richiesta di concessione di nuovi impianti di distribuzione di benzine, gasoli, GPL, metano, idrogeno e miscela-idrogeno segue la procedura della conferenza di servizi come previsto dall'art. 7 comma 1-bis legge regionale 5 ottobre 2004 n. 24.

11.2 Le domande per il rilascio di concessioni per l'installazione lungo autostrade e raccordi autostradali di nuovi impianti di distribuzione carburanti sono presentate al responsabile dello Sportello Unico o in mancanza al Sindaco del Comune dove si intende realizzare l'impianto e copia della domanda, senza allegati, deve essere contestualmente trasmessa, a cura dell'interessato, alla Regione e deve contenere:

- a) con dichiarazione sostitutiva o autocertificazione, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, le generalità, il domicilio, il codice fiscale del richiedente e, nel caso di società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
- b) la località in cui si intende installare l'impianto;
- c) dettagliata composizione dell'impianto;
- d) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il richiedente è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui all'art. 10 comma 5 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24.

Art. 12. Allegati alla richiesta di concessione per l'installazione di nuovi impianti autostradali

12.1 Alla richiesta di cui all'art. 11 devono essere allegati:

- a) disegni planimetrici dell'impianto sottoscritti da professionista abilitato;
- b) ricevuta di presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco;
- c) assenso alla installazione dell'impianto da parte dell'ente nazionale per le strade o della società titolare della concessione autostradale;
- d) autocertificazione in merito all'art. 9-bis della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 e all'art. 3.4 della d.c.r. n. VIII/834 del 12 maggio 2009 «Programma di qualificazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti» in attuazione dell'art. 3, comma 1 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24.

12.2 Nel caso in cui la richiesta di concessione sia incompleta, il responsabile del procedimento invita il richiedente alla regolarizzazione o produzione dei documenti mancanti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica al Comune, fissando un termine per l'adempimento.

Art. 13. Modifiche degli impianti autostradali

13.1 Le modifiche di cui all'art. 8 comma 1 della legge regionale 5 ottobre 2004 n. 24 sono preventivamente comunicate al co-

mune, al Comando provinciale dei vigili del fuoco ed all'agenzia delle dogane competenti per territorio, all'ANAS o alla società titolare della concessione autostradale e sono realizzate nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione dagli incendi. Tali modifiche non sono soggette a collaudo né alla procedura di esercizio provvisorio.

13.2 Le modifiche di cui all'art. 8 comma 3 lettera a) e b) della legge regionale 5 ottobre 2004 n. 24 sono soggette a preventiva concessione del Comune competente. Le procedure per questo tipo di modifiche sono quelle previste dalla disposizione dell'art. 6 del presente provvedimento.

Art. 14. Trasferimento della titolarità della concessione autostradale (subingresso)

14.1 La domanda intesa ad ottenere il trasferimento della concessione degli impianti di carburanti è presentata al Comune competente e sottoscritta, con firma autentica, sia dal cedente sia dal soggetto subentrante e deve riportare l'indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto.

14.2 La domanda deve essere corredata di:

- a) dichiarazione di assenso da parte dell'ANAS o della società titolare della concessione autostradale;
- b) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il soggetto subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui all'art. 10 comma 5 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24;
- c) documentazione antimafia, riferita al soggetto subentrante, di cui alla l. n. 55/1990 e successive modificazioni;
- d) copia della concessione da trasferire.

14.3 Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione di cui al precedente punto 12.1, il Comune competente provvede a rilasciare la relativa concessione. Copia del provvedimento viene trasmessa dal comune alla Regione ed agli altri Enti interessati.

Art. 15. Rinnovo della concessione autostradale

15.1 La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti è presentata al Comune competente almeno sei mesi prima della sua scadenza. Fino alla emanazione del provvedimento di rinnovo, o del suo diniego, sono fatti salvi diritti e doveri relativi all'esercizio dell'impianto.

15.2 La domanda deve essere corredata di:

- a) assenso alla permanenza dell'impianto da parte dell'ANAS o della società titolare della concessione autostradale, o in via subordinata di copia della richiesta inoltrata dalla concessionaria petrolifera all'ANAS o alla società titolare della concessione autostradale volta ad acquisire tale assenso o della conferma della Concessione in essere;
- b) perizia giurata, redatta da tecnico competente, attestante la conformità dell'impianto alle norme regionali di indirizzo programmatico ai fini fiscali, ambientali, urbanistici, della sicurezza sanitaria e stradale, nonché della prevenzione dagli incendi.

15.3 Il rinnovo è subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature ai fini della sicurezza antincendio e della conformità alle normative fiscali, nonché della corrispondenza della consistenza dell'impianto ai provvedimenti di concessione rilasciati e alle dichiarazioni di modifica comunicate.

15.4 Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione di cui ai punti precedenti, il Comune convoca la commissione di collaudo di cui all'art. 14 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24, con le procedure di cui al successivo articolo 20 del presente provvedimento. A collaudo positivo avvenuto, il Comune provvede al rinnovo della concessione. Copia del provvedimento viene trasmesso dal Comune alla Regione ed agli altri Enti interessati. Scaduto il termine di sessanta giorni per l'effettuazione del collaudo il titolare dell'autorizzazione può presentare al Comune competente idonea autocertificazione e perizia attestante la conformità dell'impianto, sostitutive, a tutti gli effetti, del collaudo.

Art. 16. Procedure amministrative concernenti le verifiche di incompatibilità degli impianti esistenti

16.1 I Comuni, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera l) della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 fatte salve le verifiche già effettuate in base alla previgente normativa, esercitano le funzioni amministrative concernenti le verifiche di incompatibilità degli impianti di distribuzione carburanti, in relazione a quanto previsto dalla d.g.r.

6/48714 del 29 febbraio 2000 e dal capitolo 3 paragrafo 3.9, dell'All. A alla d.c.r. VIII/834 del 12 maggio 2009 «Programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti».

16.2 Il Comune, accertata l'esistenza di incompatibilità, redige apposito verbale di verifica dandone comunicazione al titolare dell'autorizzazione, al gestore, alla Regione, all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, al Comando provinciale dei vigili del fuoco ed all'ente proprietario della strada.

16.3 Il verbale di verifica di incompatibilità accerta una delle fattispecie di cui al capitolo 3, paragrafo 3.9 dell'All. A alla d.c.r. VIII/834 del 12 maggio 2009 «Programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti». La presentazione di un eventuale progetto di adeguamento dell'impianto in parola, da parte dell'intestatario dell'autorizzazione, deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica del verbale suddetto.

16.4 Il Comune dispone del termine massimo di 120 giorni per evadere la richiesta di cui al progetto di adeguamento presentato dal titolare di autorizzazione; decorso tale termine, il progetto è assentito per quanto attiene alle competenze comunali.

16.5 In assenza del progetto di adeguamento o se il progetto suddetto non è ritenuto approvabile dal Comune, lo stesso procede alla revoca dell'autorizzazione dell'impianto con le modalità indicate all'art. 20 comma 1, lettera d) della legge 5 ottobre 2004 n. 24 e dal successivo punto 17, dandone comunicazione ai soggetti di cui al precedente punto 16.2.

Art. 17. Provvedimento di revoca di autorizzazione

17.1 Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione contiene:

a) la data di cessazione dell'attività dell'impianto, che non deve essere superiore a 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca;

b) l'ordine di smantellamento dell'impianto e di rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto stesso, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione con l'avvertenza che lo stesso titolare dovrà preventivamente comunicare all'ARPA competente per territorio l'inizio dei lavori per gli opportuni adempimenti sotto il profilo ambientale. In caso di area pubblica, il titolare provvederà al ripristino delle aree demaniali; le operazioni non possono protrarsi oltre il termine di dodici mesi dalla data di notifica del provvedimento di revoca, salvo il rispetto dei tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni previste in merito dalla normativa vigente.

17.2 Il Comune trasmette copia del provvedimento di revoca alla Regione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, all'ARPA ed all'agenzia delle dogane competenti per territorio ed all'ente proprietario della strada per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 18. Sospensione dell'esercizio degli impianti ai sensi dell'art. 15 legge regionale 5 ottobre 2004 n. 24

18.1 L'esercizio degli impianti, anche relativo all'erogazione di un solo prodotto, non può essere sospeso, salva l'osservanza del turno festivo, il rispetto delle ferie o il tempo minimo necessario al rifornimento dell'impianto, senza autorizzazione del Comune, per un periodo di durata definita, rilasciata su motivata richiesta da parte del titolare dell'autorizzazione.

18.2 Ove l'interruzione del servizio sia operata per motivi di sicurezza o di particolare gravità, le domande di sospensiva possono essere presentate al Comune entro 5 (cinque) giorni successivi all'interruzione.

18.3 La sospensiva può essere autorizzata per un periodo massimo di 12 mesi e può essere prorogata solo per gravi e documentati motivi, che devono essere segnalati al Comune prima del termine dell'originaria scadenza. In caso di mancata risposta del Comune, entro 15 giorni dal ricevimento, l'istanza si intende assentita per il periodo richiesto.

18.4 Qualora il titolare dell'autorizzazione non comunichi la riattivazione dell'impianto entro il termine di scadenza della sospensiva, il Comune provvede all'accertamento della riapertura dell'impianto.

18.5 Nel caso in cui l'impianto risulti chiuso, il Comune, previa diffida al titolare a riaprire entro un termine compreso fra un minimo di quindici giorni ed un massimo di sessanta giorni, provvede alla revoca dei titoli autorizzativi ai sensi dell'art. 20 comma 1, lettera a) della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24.

Art. 19. Esercizio provvisorio degli impianti di distribuzione carburanti

19.1 Secondo quanto stabilito dall'art. 14 comma 2 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24, il Comune, entro 30 giorni dalla richiesta decorsi i quali la richiesta si intende assentita, può autorizzare per un periodo non superiore a 180 giorni, prorogabili, l'esercizio provvisorio degli impianti sia ad uso pubblico che privato.

19.2 In base a quanto disposto dall'articolo 14, comma 2 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24, l'interessato, una volta realizzato l'impianto, può inoltrare istanza di esercizio provvisorio al Comune nel cui territorio si trova l'impianto corredata di:

a) perizia giurata redatta da un tecnico attestante la conformità delle opere realizzate alle disposizioni contenute nella l.r. 5 ottobre 2004 n. 24, alle disposizioni del capitolo 3 dell'All. A alla d.c.r. VIII/834 del 12 maggio 2009 «Programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti» e del presente provvedimento;

b) ricevuta del Comando provinciale dei vigili del fuoco dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di conformità dei lavori come previsto dall'art. 3 comma 5 del d.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998;

c) ricevuta di richiesta di rilascio o d'aggiornamento della licenza d'esercizio presentata all'Agenzia delle dogane.

19.3 L'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impianto, rilasciata dal Comune a seguito della documentazione presentata dal richiedente, non annulla né sostituisce i sopralluoghi previsti dalle normative dei Vigili del Fuoco, dell'agenzia delle dogane, dall'ASL e dall'ARPA territorialmente competenti.

Art. 20. Collaudo degli impianti ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24

20.1 In base a quanto previsto dall'art. 14 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24, i nuovi impianti, quelli potenziati con i prodotti metano e GPL e quelli sottoposti a ristrutturazione totale sia pubblici che privati, devono essere collaudati da una commissione nominata secondo quanto previsto dallo stesso articolo; la convocazione della commissione è inviata dal Comune agli Enti interessati.

20.2 Il sopralluogo per il collaudo richiede la presenza contestuale dei soggetti individuati dall'articolo 14 comma 1 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 e deve essere effettuato entro 60 giorni dalla richiesta, alla presenza del titolare dell'autorizzazione o suo delegato.

20.3 La commissione accerta la funzionalità, la sicurezza e l'idoneità tecnica delle attrezzature installate, nonché la conformità dell'impianto al progetto approvato.

20.4 Il Comune trasmette, entro il termine di 15 giorni, al Comando provinciale dei vigili del fuoco ed all'ufficio Tecnico di Finanza, territorialmente competente, copia del verbale di collaudo, ai fini del conseguente rilascio del certificato di prevenzione incendi e della licenza d'esercizio dell'agenzia delle dogane. Una copia del verbale viene trasmessa al titolare dell'autorizzazione ed alla Regione Lombardia.

20.5 Qualora durante le operazioni di collaudo siano accertate irregolarità, viene assegnato il termine massimo di 60 giorni per consentire l'adeguamento alle prescrizioni richieste e, ove si rende necessario, si procederà ad effettuare altro collaudo. Le spese di collaudo sono a carico del richiedente.

20.6 Secondo quanto previsto dall'art. 14 comma 2 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24, scaduto il termine di 60 giorni per l'effettuazione del collaudo, il titolare dell'autorizzazione può presentare al Comune competente idonea autocertificazione attestante la conformità dell'impianto al progetto approvato, sostitutive, a tutti gli effetti del collaudo.

Art. 21. Richiesta di autorizzazione per l'installazione di un impianto ad uso privato

21.1 La richiesta di autorizzazione per l'installazione di un impianto ad uso privato così come definito dall'articolo 11 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 deve essere presentata al Comune ove si intende realizzare l'impianto e deve contenere:

a) generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente ed del legale rappresentante, nonché per le società i dati di cui all'art. 2250 commi 1 e 2 del Codice Civile;

b) località in cui si intende installare l'impianto;

c) dettagliata composizione dell'impianto;

d) certificazione comprovante la disponibilità dell'area;

e) perizia giurata redatta da tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, e/o autocertificazione del richiedente, che deve contenere le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle disposizioni urbanistiche nonché alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria ed ambientale;

f) copia dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998;

g) planimetria dell'impianto sottoscritta dal responsabile tecnico del progetto;

h) elenco aggiornato degli automezzi che utilizzeranno l'impianto e dichiarazione di impegno da parte del soggetto richiedente, all'utilizzo dell'impianto esclusivamente per i mezzi in proprietà o in uso esclusivo del titolare dell'autorizzazione, con divieto di cessione a terzi dei carburanti in carico, anche a titolo gratuito;

i) copia dell'accordo di cui al comma 2, art. 11, l.r. 5 ottobre 2004 n. 24, ove si verifichino le condizioni;

l) specifica degli Enti di cui al comma 3, art. 11, l.r. 5 ottobre 2004 n. 24, ove si verifichino le condizioni.

21.2 A tale tipologia di impianti si applicano le procedure per l'esercizio provvisorio ed il collaudo di cui ai precedenti articoli 19 e 20.

Art. 22. Esame da parte del Comune della richiesta di autorizzazione per l'installazione di un impianto ad uso privato

22.1 La richiesta di autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione e di modifica di benzine, gasoli, GPL, metano, idrogeno e miscele metano-idrogeno segue la procedura della conferenza di servizi come previsto dall'art. 7 comma 1-bis l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 e dall'art. 9 del presente provvedimento.

22.2 L'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti ad uso privato è rilasciata dal Comune, che ne invia copia alla Regione.

22.3 Gli impianti devono essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni fiscali, norme di sicurezza incendi, sanitarie ed ambientali previste dalle normative vigenti e dal presente provvedimento.

Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere zone nelle quali non sia possibile ubicare nuovi impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato.

22.4 L'aggiunta di nuovi prodotti, nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali e di carattere fiscale, è soggetta a preventiva autorizzazione da parte del Comune, ferma restando la disciplina di cui all'art. 8 comma 1 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24; quest'ultime modifiche devono essere preventivamente comunicate al Comune e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali.

22.5 Le modificazioni di cui all'articolo 8, comma 1 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 non sono soggette né a collaudo né alla procedura di esercizio provvisorio. Restano fermi gli adempimenti degli interessati concernenti la comunicazione al Comune, ed agli altri enti coinvolti.

22.6 Gli enti pubblici o società a partecipazione maggioritaria pubblica, autorizzati all'installazione di impianti di metano ad uso privato, possono stipulare accordi per rifornire automezzi di proprietà o in leasing di altri enti o società pubbliche o private da loro controllate.

22.7 In caso di trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione carburanti ad uso privato, le parti interessate ne danno comunicazione al Comune, alla Regione e, ove previsto dalla normativa fiscale, all'ufficio Tecnico delle Finanze entro quindici giorni. La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata dell'atto di trasferimento della titolarità regolarmente registrato all'ufficio del Registro competente per territorio.

22.8 I soggetti che abbiano installato impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, sprovvisi della prescritta autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, entro 12 mesi devono presentare richiesta di autorizzazione degli stessi con le procedure indicate alla presente disposizione.

22.9 Nei casi di cui al precedente punto, qualora il richiedente sia già in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità, il Comune non dovrà procedere alla richiesta di parere al Comando provinciale vigili del fuoco competente per territorio.

22.10 Gli impianti che, entro il termine sopraindicato previsto al punto 8 del presente articolo, non saranno stati regolarizzati,

non potranno essere più utilizzati ed il Comune dovrà ingiungere la loro rimozione. Le spese per la rimozione sono a carico dei soggetti sprovvisi di autorizzazione.

22.11 I requisiti previsti dall'art. 11 comma 1 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 devono obbligatoriamente permanere durante il periodo di esercizio dell'impianto.

Art. 23. Impianti per natanti e aeromobili

23.1 Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di aeromobili ad uso pubblico sono autorizzati dal Comune in base alle procedure di cui agli artt. 2, 3, 5, 6 e 9 del presente provvedimento.

23.2 Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di aeromobili ad uso privato sono autorizzati dal Comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicata per gli impianti di distribuzione carburanti ad uso privato.

Tali impianti devono essere adibiti all'esclusivo rifornimento di natanti e/o aeromobili di proprietà od in uso esclusivo del titolare dell'autorizzazione, con il divieto di cessione a terzi dei carburanti in carico anche a titolo gratuito.

23.3 I nuovi impianti sia ad uso pubblico che ad uso privato sono sottoposti a collaudo ai sensi dell'art. 14 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 e degli artt. 19 e 20 del presente provvedimento.

23.4 Gli impianti suddetti, per motivi di sicurezza, possono funzionare esclusivamente con la presenza di personale addetto.

Art. 24. Prelievo e trasporto di carburanti in recipienti mobili

24.1 In attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera e) della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24, i soggetti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi sul posto di lavoro devono comunicare, per quantitativi superiori a 50 litri, il prelievo di carburanti con recipienti mobili, che abbiano caratteristiche di sicurezza, presso impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione prestabiliti.

24.2 Le comunicazioni di cui al precedente punto sono presentate dagli interessati, al Comune nel cui territorio si trovano gli impianti di distribuzione presso i quali avviene il rifornimento. La comunicazione deve essere corredata di dichiarazione sostitutiva contenente i dati del richiedente, l'eventuale numero di iscrizione al registro delle imprese, l'elenco dei mezzi da rifornire sul posto di lavoro e la durata dei lavori che richiedono i prelievi.

Art. 25. Coordinamento delle procedure regionali e comunali

25.1 L'ordine di precedenza nell'esame delle domande concorrenti è determinato dalla data di ricevimento della copia della richiesta di autorizzazione da parte della Regione.

25.2 In caso di diniego alla domanda inoltrata, il procedimento si considera concluso ai fini della programmazione regionale.

25.3 Nel caso di domande per la realizzazione di nuovi impianti, in fregio a strade progettate ma non ancora realizzate, l'avvio del procedimento e i termini previsti nella presente disposizione, restano sospesi fino a quando l'interessato non comunichi alla Regione e al Comune l'avvenuto inizio dei lavori di costruzione della strada. Da tale data, fatto salvo l'ordine cronologico delle domande come specificato al precedente punto 25.1, ridecorrono i termini di esame della richiesta di autorizzazione.

25.4 Nel caso il sedime del progettato impianto interessi il territorio di due o più Comuni, l'istruttoria viene svolta congiuntamente dai due Comuni; uno dei due Comuni può delegare l'altro allo svolgimento dell'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione. In caso di mancato accordo dei comuni interessati nell'indizione della Conferenza di servizi nei termini previsti dall'art. 9.2 del presente provvedimento, la Giunta Regionale previa diffida ad adempiere, indice la Conferenza di servizi al fine di definire il Comune competente al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 26 Programmazione del completamento della rete metano

26.1 Gli obiettivi previsti dal paragrafo 3.4 della delibera consigliere VIII/834 del 12 maggio 2009 relativamente al completamento della rete distributiva del metano per autotrazione sulla rete stradale ordinaria vengono realizzati secondo quanto previsto nella Tabella 1 allegata.

26.2 La Direzione Generale competente in materia di carburanti per autotrazione, provvede, di norma con cadenza semestrale a pubblicare, anche in via telematica, l'aggiornamento della Tabella 1 qui allegata e dei dati inerenti le autorizzazioni rilasciate sia sulla rete stradale ordinaria sia sui raccordi e sulle autostrade.

Tavola 1 – Programmazione per bacini del completamento della rete di distribuzione metano ai sensi dell'art. 3.4 della d.c.r. n. VIII/834 del 12 maggio 2009

<i>N. bacino</i>	<i>Nome bacino</i>	<i>N. imp.</i>	<i>Popolazione</i>	<i>Programmazione impianti a metano articolata per bacino</i>	<i>Impianti a metano in esercizio + autorizzati al 30 aprile 2009</i>
1	VARESE	91	344.309	8	1
2	LUINO	5	35.042	1	0
3	COMO	127	554.555	13	2
4	LECCO	150	518.575	12	2
5	CHIAVENNA	34	94.005	3	0
6	MENAGGIO	9	52.007	2	1
7	BERGAMO	321	1.055.761	24	12
8	SEGRATE	117	392.608	9	7
9	SONDRIO	41	135.335	4	0
10	DARFO-BOARIO	63	159.852	4	1
11	VAL CAMONICA	21	40.981	1	0
12	CREMONA	259	609.736	14	12
13	CODOGNO	79	214.739	5	3
14	ROVATO	124	382.641	9	8
15	MILANO	359	1.567.512	35	5
16	CORSICO	270	926.858	21	12
17	PAVIA	56	187.742	5	4
18	MONZA	286	1.028.985	23	8
19	VOGHERA	64	141.566	4	7
20	ALBINO	62	186.411	5	0
21	BRESCIA	129	352.450	8	8
22	LONATO	120	257.511	6	5
23	MANTOVA	99	208.336	5	13
24	VIGEVANO	79	187.054	5	2
	LOMBARDIA	2.977	9.642.406	226	112

Art. 27. Disposizione transitoria

27.1 Alle richieste di autorizzazione presentate sino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della d.c.r. VIII/834 del 12 maggio 2009 si applica la normativa vigente alla data della loro presentazione.

27.2 Ai sensi di quanto previsto dall'All. A alla d.c.r. VIII/834 del 12 maggio 2009 «Programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti», la Giunta regionale aggiorna l'articolazione dei bacini territoriali ai fini della programmazione regionale entro il 30 maggio 2011 e, successivamente, con cadenza biennale.